



COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE (TO)

Progetto	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEL CAMPO DA CALCIO IN ERBA DI VIA TRIESTE, NEL COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE (TO)		
	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO		
n.Tavola/Documento	Titolo Tavola/Documento		
DE.A.R.10	SCHEMA DI CONTRATTO		
Data: DICEMBRE 2022	Scala:	File: DEAR10	Note:
Revisioni/Aggiornamenti			
Elaborazione grafica			
Firme			
R.U.P.	Ing. Elena Costa Laia Via Ivrea 60 - 10086 Rivarolo Canavese (TO)		
Committente:	Città di Rivarolo Canavese (TO) SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE Via Ivrea 60 - 10086 Rivarolo Canavese (TO)		
Progettista:	Arch. Stefano Longhi Corso Orbassano 191/7 - 10137 Torino (TO)		
		STUDIO DI ARCHITETTURA LONGHI C.so Orbassano 191/7 - Torino Tel. 0113828959 Fax 0113828959 www.stefanolonghi.it e-mail: info@archistudiolonghi.com stefano@stefanolonghi.it	

COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE
PROVINCIA DI TORINO
Scrittura privata

REP./B n. del

**Contratto di appalto per la MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO CALCIO A 11 IN
ERBA NATURALE DI VIA TRIESTE, presso il Comune di Rivarolo Canavese (TO)**
CUP - CIG

L' anno DUEMILAVENTIDUE (2022), questo giorno ... , del mese di ... , nella Residenza Municipale di Rivarolo Canavese, Via Ivrea n. 60 sono comparsi i Signori:

- (da una parte) nato a il, nella sua qualità di, – C.F. - il quale interviene al presente atto in nome, per conto e nell' interesse esclusivo del Comune che rappresenta, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, lettera c) del decreto legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000, domiciliato presso la residenza municipale in Rivarolo Canavese CAP 10086 – Via Ivrea n. 60;

E

- (dall'altra) nato a il, il quale dichiara di intervenire non in proprio, ma in qualità di della ditta con sede legale in , , C.F./Partita Iva, iscritta al Registro delle Imprese di, come risulta dalla visura estratta dal R.I. in data, che di seguito viene denominata semplicemente “Ditta appaltatrice”;

Premesso:

.....omissis.....

TUTTO CIO' PREMESSO tra le parti contraenti, come sopra individuate e rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il Comune di Rivarolo Canavese (d' ora in avanti “Comune”), giusta le specificazioni della parte narrativa che si danno qui ripetute, affida in appalto alla Ditta , sopra generalizzata, che accetta senza alcuna riserva, i lavori di ”**Manutenzione straordinaria e adeguamento del campo da calcio in erba di via Trieste.**”, di cui al progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale n.... del, contro il corrispettivo di € (.....), meglio puntualizzato all'articolo 3 che segue e relativa offerta tecnica, meglio specificata nel successivo articolo 2.

Art. 2 - NORME DI RIFERIMENTO E DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

1. L' appalto dei lavori di che trattasi è soggetto all' esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite dai seguenti atti e fonti normative:

- a) dalle clausole del presente contratto e da quelle recate dal Capitolato Speciale di Appalto approvato con determinazione n..... del
- b) dagli elaborati progettuali approvati con la stessa determinazione n..... del
- c) dall'offerta tecnica, come risultante dagli atti di gara ed allegata alla determinazione dirigenziale n..... del
- d) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia degli appalti dei lavori pubblici, con segnato riferimento al decreto legislativo n. 50 del 2016; dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, per la parte ancora in vigore; dal Regolamento contenente il Capitolato Generale di appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto ministeriale (dei Lavori Pubblici) 19 aprile 2000 n. 145 e successive modificazioni intervenute; dalla legge Regione Toscana n. 38 del 13 luglio 2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro“ e successive modificazioni intervenute;
- e) dal Codice Civile e dalle ulteriori disposizioni di legge e regolamentari di disciplina dei contratti di appalto.

2. La documentazione indicata al punto b) che precede risulta unita in allegato alla determinazione n....., mentre la documentazione indicata al punto c) che precede risulta unita in allegato alla determinazione n..... Peraltro, entrambe le parti contraenti dichiarano espressamente: (a) di conoscere nel dettaglio e in ogni loro contenuto tecnico-giuridico tutta la predetta documentazione; (b) di considerare la stessa, per quanto non unita materialmente, come documentazione integrante e sostanziale del presente negozio pubblico amministrativo.

3. L'aggiudicatario si obbliga fin d'ora a rispettare quanto stabilito nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, in funzione degli obblighi di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e successive modifiche. Eventuali costi aggiuntivi diretti verranno regolarmente contabilizzati secondo quanto stabilito nel capitolato speciale d'appalto.

4. L'impresa ha presentato il Piano Operativo sulla Sicurezza, come previsto dal D. Lgs. 81/2008, di cui copia è conservata in atti.

5. Le parti convengono concordemente che nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti progettuali e contrattuali, l'Appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate dagli atti seguenti: contratto, elenco prezzi unitari, capitolato speciale d'appalto, altri elaborati con prevalenza per i particolari costruttivi, in ordine crescente di scala.

Art. 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO

1. L'appalto è stabilito con corrispettivo per lavori a corpo e misura.

2. Il prezzo d'appalto è determinato in complessivi Euro €..... (.....) di cui:

a) Euro (.....) per lavori a corpo al netto del ribasso offerto in sede di gara;

b) Euro (.....) per lavori a misura al netto del ribasso offerto in sede di gara;

c) Euro (.....) per oneri per la sicurezza.

3. Il corrispettivo indicato al comma precedente è da considerarsi al netto dell'I.V.A. spettante per legge.

Art. 4 - TERMINI PER L'ESECUZIONE E PENALI

1. Il tempo utile massimo per ultimare i lavori affidati alla Ditta è di 120 (centoventi) giorni, naturali successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna o, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna.

2. In caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori, rispetto al termine anzidetto, la Ditta, senza necessità di preventiva messa in mora, sarà soggetta ad una penale pecuniaria fissa pari allo 1% (uno per mille) dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno naturale di ritardo e fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale stesso, come stabilito dal Capitolato Speciale.

Art. 5 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo n. 81 del 2008 e sue modifiche ed integrazioni. L'appaltatore resta responsabile anche delle inadempienze dei subappaltatori. In caso di accertata inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati. Le gravi e ripetute violazioni dei Piani di Sicurezza, comunque accertate, previa costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 6 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento al verbale di consegna. Al di fuori dei casi sopra individuati il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal Capitolato Generale d'Appalto. La sospensione dei lavori può inoltre essere disposta dal responsabile del procedimento, su motivata proposta del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e successive modifiche e integrazioni, in caso di inosservanza, da parte dell'Appaltatore, alle disposizioni degli articoli 15, 17, 18, 20 e 21 del citato Decreto legislativo, nonché alle prescrizioni ed obblighi dei "Piani di sicurezza".

2. Nel caso in cui le inosservanze a quanto sopra individuato in materia di sicurezza del cantiere e prevenzione infortuni comporti una situazione di pericolo grave ed immediato, direttamente riscontrato, la sospensione parziale o totale dei lavori può essere disposta anche dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, previa opportuna comunicazione al Direttore dei lavori.

3. Le sospensioni e le corrispondenti riprese dei lavori saranno disposte con le modalità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 7 - ONERI A CARICO DELL' APPALTATORE

1. Risultano compresi nei prezzi unitari e nell' importo contrattuale tutti gli obblighi, gli oneri e le spese indicati nelle descrizioni delle categorie di lavori da eseguire, nelle specifiche tecniche, nel presente contratto nonché nel Capitolato Speciale d' Appalto e nel Capitolato Generale d' Appalto approvato con Decreto del Ministro Lavori Pubblici n. 145 del 2000, per quest' ultimo con particolare riferimento agli articoli 5, 6, 7 e 8 e successive modifiche intervenute. Nell' esecuzione dei lavori che formano oggetto del seguente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro corrispondente alla propria categoria e negli accordi integrativi territoriali ed aziendali, ivi compresi gli adempimenti di accantonamento e contribuzione verso tutti gli istituti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sociale. L'impresa appaltatrice è altresì responsabile in solido verso l'amministrazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Per consentire la verifica dell'esatto adempimento degli obblighi di cui al presente articolo e del precedente articolo 6, l'appaltatore deve dotare di tessera di riconoscimento tutto il personale operante nel cantiere. Risultano altresì a carico dell'appaltatore e compresi nei prezzi di elenco tutti gli oneri ed obblighi speciali indicati nell' articolo del richiamato Capitolato speciale di appalto (supra, articolo 2, comma 1, lettera a)

Art. 8 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

1. Le varie categorie dei lavori saranno contabilizzate secondo quanto previsto dal capitolato speciale d' appalto e dal titolo IX del Regolamento Generale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010.

Art. 9 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI E TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

1. La Ditta avrà diritto, in corso d' opera, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito liquido, per i lavori eseguiti al netto del ribasso d' asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e di ogni altra ritenuta prevista per legge, raggiunga la somma di Euro, stante quanto stabilito dall' articolo del Capitolato Speciale.

2. I pagamenti saranno effettuati tramite, a mezzo di mandati di pagamento sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario previa emissione del certificato di pagamento delle rate di acconto da parte del responsabile del procedimento.

3. La Ditta appaltatrice è formalmente obbligata, giusta le previsioni recate dall' articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (nella versione ora emendata dagli articoli 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni, in legge 17 dicembre 2010, n. 217), a garantire la piena tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente appalto di lavori, utilizzando allo scopo un apposito conto corrente dedicato e comunque assicurando il più pieno rispetto delle regole stabilite dalla fonte normativa testé richiamata. A tal fine si specifica che:

(a) il Codice identificativo di Gara (CIG) è il seguente:

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente:

c) il numero di conto corrente dedicato è il seguente: che risulta acceso presso

d) il soggetto deputato ad operare su tale conto corrente è nella sua qualità di legale rappresentante della ditta appaltatrice.

4. La Ditta appaltatrice si impegna a comunicare tempestiva-mente alla Stazione appaltante ogni modifica relativa ai dati indicati nel comma 3 che precede.

5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente appalto, giusta le previsioni recate dal menzionato articolo 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 (nel testo risultante dagli articoli 6 e 7 del Decreto Legge n. 187 del 2010, più sopra richiamato) determina la risoluzione di diritto del presente contratto, senza necessità di messa in mora e senza che la Ditta appaltatrice inadempiente abbia titolo a qualsiasi forma di indennizzo o ristoro.

6. Parimenti, qualora la Ditta appaltatrice abbia notizia, in relazione alla esecuzione del presente contratto, dell'inadempimento di proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria stabiliti dalla richiamata Legge n. 136 del 2010, procederà alla immediata risoluzione del correlativo rapporto contrattuale, informandone contestualmente

7. La Ditta appaltatrice si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o subcontraenti del presente lavoro (o servizio o fornitura), un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla più volte richiamata Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

8. Il mancato inserimento della clausola di cui al comma 7) che precede, comporta la nullità assoluta dei relativi contratti.

9. Il Comune di Rivarolo Canavese, a cura del Responsabile Unico del procedimento, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori verifica l'assolvimento da parte dello stesso appaltatore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 10 – CONTROLLI

1. I controlli sulla regolare esecuzione del presente appalto saranno effettuati dalla stazione appaltante tramite le "figure" appresso individuate:

A. Per l'Amministrazione Comunale:

–, committente per la stazione appaltante le cui funzioni ed i cui compiti risultano definiti dall' articolo 90 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni intervenute;

-, Responsabile (unico) del procedimento le cui funzioni ed i cui compiti risultano definiti all'articolo 31 del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e agli articoli 9 e 10 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010;

–, Direttore dei lavori le cui funzioni ed i cui compiti risultano definiti all' articolo 101 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

B. Per l'Appaltatore:

–, Direttore tecnico, le cui funzioni ed i cui compiti risultano definiti dall' articolo 87 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207.

Art. 11 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Il certificato di regolare esecuzione contiene tutti gli elementi di cui all' articolo 229 del Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e viene emesso dal direttore dei lavori entro il termine massimo di 120 gg dalla data del certificato di ultimazione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione come sopra redatto viene trasmesso per la sua accettazione all'appaltatore il quale deve firmarlo nel termine di 20 (venti) giorni. Nel caso in cui l'appaltatore, nel termine come sopra assegnato, non firmi il certificato di regolare esecuzione lo stesso si ha come da lui definitivamente accettato. In merito agli accertamenti, verifiche e controlli finalizzati alla emissione del certificato di regolare esecuzione che saranno disposti dal Direttore dei lavori saranno a carico dell'appaltatore tutti gli oneri e le spese di cui all' articolo 224 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Il certificato di regolare esecuzione è poi confermato dal Responsabile del procedimento. Per data di emissione del certificato di regolare esecuzione si intende quella di conferma del certificato stesso da parte del responsabile del procedimento. Sino a che non sia intervenuta, con esito favorevole, la emissione del certificato di regolare esecuzione e nel caso in cui non sia avvenuta la presa in consegna anticipata delle opere, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore. Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e le suddette circostanze e salve le maggiori responsabilità sancite dall' articolo 1669 Codice civile, l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori. Per cause stagionali o per altre cause dovrà essere concesso all' Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile. Ricevuti dalla Direzione dei lavori il certificato di regolare esecuzione e tutti i documenti prodotti nonché quelli inerenti l'appalto, il Responsabile del procedimento conferma la regolare esecuzione e ne cura l'istruttoria ai fini dell'esame e della successiva determinazione del Dirigente responsabile del Servizio tecnico. In riferimento all' articolo 235 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall' articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva.

2. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, sarà effettuato non oltre 90 (novanta) giorni dall' emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice Civile. Salvo quanto disposto dall'

articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili. Nei due anni successivi alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione della rata di saldo.

Art. 12 - MODALITA' DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. In caso di osservazioni, eccezioni, contestazioni e domande che conducano alla formulazione di riserve da parte dell'appaltatore saranno rispettati i termini e le modalità di presentazione, iscrizione, esplicitazione e deduzione individuati con decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 e nel Capitolato Generale d' Appalto approvato con decreto ministeriale n. 145 del 2000 e successive modificazioni intervenute. Analogamente si procederà per la loro risoluzione in via amministrativa.
2. Per tutte le evenienze di cui al comma immediatamente precedente, le parti intendono fare più specifico riferimento alle disposizioni in materia contenute nel Dpr 207/2010 e nel D. Lgs. n. 50/2016.
3. Per la definizione delle controversie che potranno insorgere nel presente appalto si stabilisce che, nel caso in cui non si proceda alla loro risoluzione per via amministrativa in riferimento alle norme sopra richiamate ed in particolare non venga raggiunto l' accordo bonario così come definito all' art. 205 del decreto legislativo n. 50/2016 la competenza sarà deferita al giudice del luogo (Firenze) dove il contratto è stato stipulato ai sensi dell' articolo 20 del codice di procedura civile.

Art. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati a carico dell' appaltatore (articolo 108 del Decreto legislativo n. 50 del 2016), o per grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nella esecuzione dei lavori (articolo 108 del decreto legislativo n. 50 del 2016) o per quanto meglio specificato nell' articolo 7 della legge Regione Toscana "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modificazioni intervenute, l' Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto secondo le relative indicazioni del caso, con le conseguenze di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 2016.
2. L' appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni.

Art. 14 - DOMICILIO DELL' APPALTATORE

1. Ai sensi e per gli effetti di cui presente contratto la Ditta elegge domicilio presso la sede del Comune di Rivarolo Canavese (TO).

Art. 15 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. La Ditta appaltatrice si obbliga a rispettare tutte le norme e clausole del presente atto e degli atti richiamati nel precedente articolo 2, nonché a rispettare le prescrizioni tecniche della Direzione Lavori.
2. Nell' esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto la ditta appaltatrice si obbliga ad applicare tutte le leggi e le direttive vigenti in materia di tutela dei lavoratori nonché il trattamento economico e giuridico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e dagli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
3. La Ditta appaltatrice si obbliga altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. La Ditta è tenuta a trasmettere al committente, prima dell' inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici dalla contrattazione collettiva.
5. La Ditta si impegna altresì a comunicare tempestivamente al Comune ogni azione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell' Impresa.

Art. 16 - DIVIETO DI CESSIONE

1. E' vietata la cessione del presente contratto a pena di nullità.

Art. 17 - RESPONSABILITA'

1. La Ditta è unica responsabile di tutti gli eventuali danni verso le amministrazioni pubbliche e private e verso terzi, che comunque derivassero dell' esecuzione o dalla condotta dei lavori.

ART. 18 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia degli obblighi contrattuali l'impresa aggiudicataria ha provveduto a costituire la cauzione definitiva per l'importo complessivo di (.....) mediante polizza fidejussoria n..... stipulata con la rilasciata in data e conservata in originale in atti.
2. Tale garanzia è soggetta alla disciplina prevista dal Capitolato Speciale di Appalto e dall' articolo 103 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016.

Art. 19 – POLIZZA DI ASSICURAZIONE DURANTE I LAVORI

1. L' appaltatore si impegna a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dall' Amministrazione Comunale a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari a Euro (.....). La polizza deve inoltre assicurare l'Amministrazione Comunale contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale minimo di Euro (.....).
2. L' omesso od il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Art. 20 - SPESE E REGIME FISCALE

1. Sono a carico della Ditta tutte le spese presenti e future relative al presente atto, nonché le spese connesse all' esecuzione dei lavori.
2. A tal fine la Ditta dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell' esercizio di impresa e che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall' imposta sul valore aggiunto, che essa è tenuta a versare nella misura stabilita dalla legge.

Art. 21 – SUBAPPALTO

1. Per quanto concerne gli eventuali subappalti di opere o categorie di lavoro, la Ditta ha presentato dichiarazione di subappalto per i seguenti lavori:
2. Ai sensi dell'articolo 105 comma 13 del decreto legislativo 50 del 2016, nonché ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 180 del 2011, la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente all' appaltatore l'importo dei lavori eseguiti da eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori con posa in opera, salvo le ipotesi ivi previste.
3. Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a riduzione in sede di subappalto e a tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto.
4. Sugli importi previsti dal contratto di subappalto è effettuata la verifica dell'incidenza dei costi della manodopera ed il subappaltatore è, altresì, soggetto alla verifica di idoneità tecnico professionale.

ART. 22 - PANTOUFLAGE

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., l'aggiudicatario del contratto – sottoscrivendo il presente atto – conferma la dichiarazione resa di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune di Rivarolo Canavese, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune e nei propri confronti, nel triennio precedente la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, e, quindi, di non trovarsi nella specifica situazione di incapacità a contrarre con la P.A. prevista dalla norma sopra riportata .

Art. 23 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata legge sulla privacy.
2. Il Comune si impegna a trattare i dati relativi al presente contratto ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge per fini di studio e statistici, anche con l'obiettivo di monitorare la spesa, nonché per gli altri adempimenti normativi.
3. I contraenti sono tenuti ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza prescritti dal richiamato D. Lgs. n. 163/2003, con particolare attenzione a quanto in esso disposto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Art. 24 – NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, operano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di appalti e contratti pubblici, vigenti alla data di invio della lettera a presentare offerta.
2. Per le eventuali controversie è competente

Art. 25 – REGISTRAZIONE E BOLLO

1. Il presente contratto sarà registrato solo in caso di uso, come previsto dall'art. 5, comma 2[^], del D.P.R. n. 131/1986 con oneri a carico del richiedente, da quantificare nella misura pro tempore vigente.
2. Il presente atto sconta l'imposta di bollo ordinaria, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, con onere a carico della ditta appaltatrice, che l'accetta e viene regolarizzato a tali fini attraverso l'apposizione di n. 39 contrassegni telematici di € 16,00 ciascuno, che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto e dei suoi allegati, conservata in atti.

Art. 26 – NORMA FINALE

Il presente contratto è stipulato in unico originale, composto di n. 7 pagine a video, mediante modalità informatiche e sottoscritto con le seguenti modalità: firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1[^], lett. a), D. Lgs. n. 82/2005, previa apposita e reciproca verifica che i certificatori di firma digitale utilizzati dalle parti sono validi, non revocati e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1[^], lettera f), del D. Lgs. n.82/2005

La ditta appaltatrice: (firmato digitalmente)

Il Comune: (firmato digitalmente)